



**UNIONE DEI COMUNI DI TAVERNOLE SUL MELLA,
COLLIO E MARMENTINO**

denominata

**“UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
MONTANI DELL’
ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO”**

STATUTO

INDICE SISTEMATICO

Titolo I. Elementi costitutivi e principi fondamentali

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Finalità e assegnazione delle Funzioni
- Art. 3. Programmazione e cooperazione
- Art. 4. Competenze
- Art. 5. Procedimento per trasferimento delle competenze
- Art. 6. Risorse finanziarie. Criteri di riparto
- Art. 7. Sede dell'Unione
- Art. 8. Stemma e Gonfalone
- Art. 9. Durata e costituzione dell'Unione
- Art. 10. Adesione all'Unione di nuovi Comuni
- Art. 11. Scioglimento dell'Unione
- Art. 12. Recesso dall'Unione
- Art. 13. Attività statutaria e regolamentare

Titolo II. Ordinamento strutturale

Capo I. L'ASSEMBLEA

- Art. 14. Organi dell'Unione
- Art. 15. Competenze
- Art. 16. Status degli amministratori dell'Unione
- Art. 17. Status dei componenti dell'Assemblea
- Art. 18. Organizzazione dell'Assemblea
- Art. 19. Costituzione dei Gruppi assembleari
- Art. 20. Commissioni assembleari permanenti
- Art. 21. Adunanze

Capo II. Il Presidente

- Art. 22. Elezione e cessazione dalla carica
- Art. 23. Competenze
- Art. 24. Vicepresidente

Capo III. La Giunta

- Art. 25. Composizione, nomina e cessazione
- Art. 26. Competenze
- Art. 27. Funzionamento

Titolo III. L'ordinamento amministrativo e l'organizzazione dell'Unione

Capo I. La gestione dell'Unione

- Art. 28. Principi e criteri di gestione
- Art. 29. Il personale

Capo II. Il Segretario/Direttore generale ed i Responsabili dei servizi

- Art. 30. Il Segretario/Direttore generale. Il Vicesegretario
- Art. 31. Il Responsabile del servizio finanziario
- Art. 32. Conferenza dei Responsabili dei servizi;
- Art. 33. I Responsabili dei servizi
- Art. 34. Incarichi di Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

Capo III. I Servizi

- Art. 35. Gestione dei servizi
- Art. 36. Designazione, durata in carica e revoca dei Rappresentanti dell'Unione in altri organi

Capo IV. Il controllo interno

- Art. 37. Principi generali del controllo interno. Nucleo di valutazione

Art. 38. Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 39. Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

Titolo IV Forme associative ed Accordi di programma

Art. 40. Principi generali

Art. 41. Accordi di programma

Titolo V. Partecipazione popolare

Capo I. La partecipazione all'attività dell'Unione

Art. 42. Associazionismo e partecipazione

Art. 43. Istanze e petizioni

Art. 44. Proposte di atti amministrativi. Referendum

Capo II. Accesso dei cittadini e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 45. Accesso

Art. 46. Pubblicità degli atti e delle informazioni

Titolo VI. Funzione normativa

Art. 47. Statuto

Art. 48. Regolamenti

Art. 49. Modifiche ed adeguamenti delle fonti normative

Art. 50. Disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Oggetto**

1. L'Unione dei Comuni montani di Tavernole, Collio e Marmentino denominata "Unione Lombarda dei Comuni Montani di Alta Val Trompia-La via del ferro" e (di seguito "Unione"), è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (di seguito T.U.) e dell'art. 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e relativi servizi, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, in modificazione dell'art. 14 del D.L. 78/20102, convertito dalla legge 122/2010. Vengono assegnate all'Unione anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Non vengono per ora esercitate dall'Unione le seguenti Funzioni ed i seguenti servizi in quanto gestiti in Convenzione con la Comunità montana:
 - Sistema informativo, appartenente alla Funzione generale, gestione finanziaria e controllo;
 - Sportello unico delle attività produttive, facente parte della Funzione Organizzazione servizi pubblici di ambito comunale;
 - Funzione Catasto;
 - Funzione di Protezione civile;
 - Funzione afferente i servizi sociali ed attività di rilievo sociale, appartenente alla Funzione Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
 - Sistema bibliotecario e museale, appartenente alla Funzione Culturale e beni culturali.
3. L'Unione è ente locale dotato di autonoma e completa soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione, delle Leggi statali e regionali, nonché delle norme del presente Statuto.
4. Nel rispetto della normativa richiamata al precedente comma 1, l'Unione esplica la sua autonomia attraverso l'approvazione di appositi Regolamenti di organizzazione e di gestione delle attività ad essa assegnate.
5. Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del T.U., è approvato dai Consigli comunali di Tavernole, di Collio e di Marmentino a maggioranza dei due terzi dei consiglieri rispettivamente assegnati ai predetti Comuni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 2 **Finalità e assegnazione delle Funzioni**

1. Sono assegnati alla costituenda Unione le seguenti Funzioni fondamentali e relativi servizi, tenuto presente quanto indicato al precedente articolo 1, commi 1 e 2:
 - a) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, articolata nei seguenti servizi:
 - 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
 - 2) segreteria, personale ed organizzazione;
 - 3) gestione economica, finanziaria, programmazione e controlli interni;

- 4) gestione dei beni demaniali e patrimoniale;
- 5) ufficio tecnico;
- 6) comunicazione e rapporti con i cittadini;
- 7) sistemi informatici (attualmente gestiti in Convenzione);
- 8) centrale unica di committenza;
- 9) altri servizi generali.

b) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 2) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 3) trasporti pubblici locali e servizi connessi;
- 4) servizi idrico integrato;
- 5) servizio necroscopico e cimiteriale;
- 6) tutela e valorizzazione della montagna.

c) CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA VIGENTE NORMATIVA, identificato nel seguente servizio:

- 1) gestione del catasto anche mediante inserimento in un più ambito polo catastale (servizio attualmente gestito in Convenzione).

d) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) pianificazione urbanistica ed edilizia di livello sovra comunale, compreso il Piano di governo del territorio (PGT);
- 2) pianificazione urbanistica ed edilizia di livello comunale nell'ambito della pianificazione di cui al precedente punto 1);
- 3) edilizia residenziale pubblica comunale nell'ambito della pianificazione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

e) ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, articolata nei seguenti servizi:

- 1) approvazione ed aggiornamento dei Piani di protezione civile (attualmente gestito in Convenzione);
- 2) coordinamento dei primi soccorsi (attualmente gestito in Convenzione).

f) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI, articolata nei seguenti servizi:

- 1) servizio smaltimento rifiuti;
- 2) accertamento e riscossione dei tributi relativi al servizio di cui al precedente punto 1).

g) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) asili nido, servizi per l'infanzia ed i minori;
- 2) servizi di prevenzione e riabilitazione;
- 3) strutture residenziali e di ricovero per anziani e disabili;
- 4) assistenza e servizi diversi alla persona.

(attualmente gestiti in Convenzione i servizi e le attività di rilievo sociale)

h) EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, articolata nei seguenti servizi:

- 1) scuole materne;
- 2) istruzione elementare;
- 3) istruzione media;
- 4) istruzione secondaria superiore;
- 5) assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi;
- 6) biblioteche, musei, pinacoteche, cinema, teatri e siti archeologici (attualmente gestito in Convenzione);
- 7) attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

i) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, articolata nei seguenti servizi:

- 1) polizia municipale;
- 2) polizia commerciale;
- 3) polizia amministrativa.

l) TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE' IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE, articolata nei seguenti Servizi:

- 4) anagrafe e stato civile;
- 5) elettorale e servizio statistico.

2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

Art. 3 Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con le altre pubbliche Istituzioni.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, di equità nella ripartizione delle risorse e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle Funzioni attribuite.

Art. 4 Competenze

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ulteriori Funzioni e servizi rispetto a quelli indicati al precedente articolo 2, mediante modifica statutaria.

3. Tramite Convenzione di cui all'articolo 32, comma 2, del T.U., i Comuni, singolarmente, o congiuntamente tra loro, possono affidare all'Unione, nel rispetto delle normativa vigente in materia, attività di consulenza progettuale, giuridica e legale. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo delle relative spese è ragguagliato all'entità della popolazione dei Comuni interessati.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine gli atti di trasferimento implicano il subentro dell'Unione in tutte le attività inerenti le gestioni trasferire.

Art. 5

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. L'effettivo trasferimento delle Funzioni e dei servizi di cui all'art. 2 avviene tramite accordo con il quale vengono definite le modalità di gestione di ogni Funzione e di ogni servizio e specificati i criteri di riparto delle entrate e delle spese secondo quanto stabilito in linea generale dal successivo articolo 6, commi 3, 4 e 5.

2. L'operazione di cui al precedente comma 1 è deliberata dai singoli Comuni associati con la maggioranza di cui al successivo articolo 21, comma 6, e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione, assunta con la medesima maggioranza, dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

3. A seguito del trasferimento delle competenze di cui all'art. 4 ed al presente articolo l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono direttamente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, il loro accertamento ed il loro prelievo.

4. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti con soggetti terzi.

Art. 6

Risorse finanziarie. Criteri di riparto.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle Leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. Il finanziamento dell'Unione avviene:

- con i trasferimenti diretti del Ministero dell'Interno quale contributo annuale alle Unioni dei comuni, in base alla legge di stabilità;
- con i trasferimenti diretti da parte della Regione Lombardia quale contributo iniziale straordinario per le spese di predisposizioni dei progetti e per l'avvio delle gestioni associate e quale contributo ordinario sulla gestione ex articolo 33, commi 3 e 4, T.U., qualora sia previsto nel bilancio regionale apposito fondo;
- con i trasferimenti dei Comuni associati quale compartecipazione alle spese sostenute dall'Unione per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 T.U.,
- con i contributi di enti pubblici e soggetti privati;
- con le entrate per l'applicazione di tasse, tariffe e contributi direttamente acquisiti e relativi alla gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 T.U. Le tariffe, le aliquote e le detrazioni inerenti le suddette entrate devono essere unificate su tutto il territorio dell'Unione. L'anzidetta convergenza può avvenire anche in via graduale.

3. I criteri di riparto delle entrate sono, in linea generale, i seguenti:

- popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
- superficie territoriale da cui derivano i proventi;
- attività svolte.

I criteri suddetti possono essere diversificati per ogni fonte di entrate in relazione alla natura della stessa.

4. La compartecipazione dei singoli Comuni alle spese correnti sostenute dall'Unione per la gestione delle Funzioni e dei servizi ad essa affidati viene determinata, in linea generale, con i seguenti criteri di ripartizione:

- popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- superficie territoriale sulla quale sono svolti le Funzioni ed i servizi;
- servizi svolti.

5. Il criterio di ripartizione delle spese di investimento viene definito volta per volta, in relazione all'utilità dello stesso per i singoli Comuni associati, alla fonte di finanziamento ed agli oneri eventualmente connessi alla provvista finanziaria.

6. Come per l'entrata, anche per la spesa, il riparto può essere differenziato per le diverse Funzioni ed i diversi servizi gestiti dall'Unione.

7. Definite a consuntivo con contabilità analitica, tenuto conto dei criteri di riparto di cui sopra, le somme dovute annualmente all'Unione dai singoli Comuni associati, sono certificate dal Presidente e dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione medesima.

8. In via provvisoria e salvo conguaglio, le somme di cui al precedente comma 7, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.

9. I singoli Comuni provvedono a trasferire all'Unione le somme di cui al comma 8, come segue:

- il 30% entro il mese di marzo;
- un ulteriore 40% entro il mese di ottobre;
- il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

10. In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Unione, le somme di cui al comma 9 sono versate, alle medesime scadenze, sulla base dei dati del bilancio assestato dell'Unione dell'esercizio precedente.

Art. 7 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Tavernole s/M presso la sede municipale.

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione; il Presidente può convocare le adunanze in luoghi diversi dalla sede dell'Unione ai sensi del comma 3.

3. Gli Organi e gli uffici dell'Unione possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dei Comuni associati, sempre in funzione della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero delle adeguatezza ed efficienza delle strutture con possibilità che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.

4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi (albo pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Il personale dell'Unione, qualora proveniente dai Comuni aderenti in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tempo parziale, può avvalersi, nell'espletamento di attività proprie dell'Unione, delle dotazioni strumentali dei Comuni aderenti.

6. Con delibera dell'Assemblea la sede può essere trasferita in Comune diverso da quello inizialmente individuato.

Art. 8
Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione dei Comuni montani "Unione Lombarda dei Comuni montani dell' alta Val Trompia- La via del ferro".
2. Con delibera dell'Assemblea saranno approvati lo Stemma ed il Gonfalone dell'Unione.
3. La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 9
Durata e costituzione dell'Unione.

1. La durata dell' "Unione Lombarda dei Comuni montani dell' alta Val Trompia – La via del ferro", comunque non inferiore ad anni dieci, è a tempo indeterminato.
2. La costituzione dell'Unione decorre dalla data indicata nell'atto costitutivo.

Art. 10
Adesioni all'Unione di nuovi Comuni

1. Successivamente alla costituzione, l'Assemblea dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 5, avente ad oggetto le modifiche statutarie conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dell'Unione, che decide sulla proposta di adesione con la medesima maggioranza di cui al precedente comma 1.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro 90 giorni dalla comunicazione della positiva decisione dell'Unione, i Consigli di tutti i Comuni aderenti, compreso quello del Comune richiedente, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
4. In relazione ai conferimenti assegnati precedentemente in dotazione all'Unione, può essere richiesto al Comune che ha avanzato domanda di adesione una quota suppletiva di partecipazione, anche temporanea, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2.

Art. 11
Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando un numero di Comuni associati uguale o superiore alla metà abbia, con il voto favorevole indicato al precedente articolo 1, comma 5, in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando il numero di Comuni di cui al comma 1 non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 16.
3. Nei casi in cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni ivi indicate. Nel suddetto periodo, l'Assemblea dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previste dagli articoli 141 e 143 T.U. nel numero di Comuni di cui al precedente comma 1.

5. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle Funzioni e dei servizi precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, applicando ai dati finanziari i criteri di cui al precedente articolo 6.

6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di originaria appartenenza o che comunque lo vede inserito nella propria dotazione organica.

7. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario o dal Direttore Generale se nominato.

Art. 12 **Recesso dall'Unione**

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con le maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto, dando preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di presa d'atto.

2. Il Comune recedente rimane comunque obbligato per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberati dell'Unione.

3. In caso di recesso di un Comune dall'Unione o di ritiro di affidamenti di Funzioni e/o servizi da parte dello stesso, si definisce con atto formale il personale in carico al Comune che recede e si ridetermina quello che rimane in carico all'Unione.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale e degli altri contributi indicati dal precedente articolo 6 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente, viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune recedente, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

5. Il recesso esercitato prima del termine di dieci anni, decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune recedente ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della L.R. nr. 19/2008. La sanzione di natura pecuniaria è stabilita nella misura pari ad Euro 35.000,00.

6. Ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole Funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno. Il recesso ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di presa d'atto.

7. Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività, che saranno determinate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell'Unione.

8. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nell'accordo che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

9. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal regolamento regionale nr. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, al Comune che abbia esercitato il recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 13
Attività statutaria e regolamentare

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 7 del T.U. nel rispetto dei principi dettati da altre Leggi e dal presente Statuto.
3. I Regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini conoscitivi, sia sul sito web istituzionale dell'Unione sia su quello dei singoli Comuni in apposita sezione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14
Organi dell'Unione

1. Sono Organi dell'Unione:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - la Giunta.
2. Gli Organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica nei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del T.U salvaguardando il principio di invarianza dei costi stabilito dall'articolo 18, comma 6, della L. r. nr. 19/2008.
3. Agli amministratori dell'Unione è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nell'importo e con le modalità previste dall'articolo 84 del medesimo T.U.

Capo I
L'ASSEMBLEA

Art. 15
Competenze

1. L'Assemblea dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Tutti i Comuni aderenti saranno rappresentati nell'Assemblea dal Sindaco e da nr. 2 rappresentanti di cui 1 designato dal gruppo consiliare di maggioranza e da n. 1 designato dal gruppo consiliare o dai gruppi consiliari di minoranza. I designati devono già rivestire la qualifica di Consigliere comunale ovvero di Assessore comunale in carica nei rispettivi Comuni. Al fine di garantire la corretta rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in ciascun Consiglio comunale, l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione

avverrà con due distinte votazioni con scheda segreta, l'una per la maggioranza e l'altra per la/le minoranza/e.

3. La nomina deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
4. L'Assemblea dell'Unione viene modificata con nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti parte.
5. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione o alla nomina dei successori.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione si provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla verifica della vacanza sulla base dei requisiti di cui al precedente comma 2.
7. Sono di competenza dell'Assemblea dell'Unione gli atti fondamentali elencati nell'articolo 42, commi 2 e 3, del T.U. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri Organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica, a pena di decadenza, dell'Assemblea non oltre 60 giorni dalla data di adozione, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione dei membri della Giunta;
- le specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.

9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento di cui al comma precedente.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11. La prima seduta dell'Assemblea, successiva all'approvazione del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

12. L'Assemblea, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione del Presidente compete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere l'Assemblea.

13. Le regole di cui al precedente comma 12 si applicano anche nel caso di mancata nomina del Presidente nella prima e nelle successive sedute a causa del non raggiungimento, nelle relative deliberazioni, del quorum di voti necessario alla nomina medesima, come indicato al successivo articolo 23.

14. Il documento programmatico di cui all'articolo 46, comma 3, del T.U. è presentato dal Presidente, entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dall'Assemblea. Esso costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Unione.

15. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente all'Assemblea i rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma precedente.

Art. 16 **Status degli amministratori dell'Unione**

1. Ai componenti dell'Assemblea e della Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le altre norme dettate dal T.U.

Art. 17 **Status componenti Assemblea**

1. Sono attribuiti ai Membri dell'Assemblea i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i Membri dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei suddetti Membri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza dell'Assemblea, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i componenti dell'Assemblea che non intervengono a quattro sedute consecutive dell'Assemblea, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il componente dell'Assemblea viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, l'Assemblea valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei membri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal componente sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del componente di portare a termine il mandato.

Art. 18 **Organizzazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
2. L'Assemblea adotta il Regolamento di cui al precedente comma 1 entro 120 giorni dalla sua elezione. Nelle more dell'esecutività del provvedimento di approvazione del Regolamento di funzionamento si applicano le norme contenute nel corrispondente Regolamento del Comune di Tavernole sul Mella.
3. La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la presidenza compete al componente dell'Unione più anziano di età.

Art. 19 **Costituzione dei Gruppi assembleari**

1. Il Regolamento di cui all'articolo 18 disciplina la costituzione dei Gruppi assembleari, sulla base dei principi enucleati nei commi successivi.
2. I Membri dell'Assemblea possono confluire in un Gruppo di maggioranza oppure in un Gruppo di minoranza. I componenti che non si richiamano a nessuno dei due Gruppi predetti, possono costituire un unico Gruppo misto. Della costituzione, denominazione e composizione, nonché

della designazione del nominativo del Capogruppo deve essere data comunicazione sottoscritta dai componenti aderenti, entro 15 giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea dell'Unione, al Presidente dell'Assemblea. La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio protocollo dell'Unione, che ne rilascia copia munita della data e del numero di protocollo assegnato. In assenza di tale comunicazione, ovvero sino a quando la stessa non pervenga all'Ufficio protocollo dell'Unione, sono costituiti tanti Gruppi quanti sono i Comuni aderenti e, negli stessi, confluiranno i componenti provenienti dai singoli Comuni.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2, oltre al nome del proprio Capogruppo, deve indicare anche il nome del componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il componente del Gruppo più anziano di età.

4. Con la stessa procedura indicata nei commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicate le eventuali modifiche delle strutture dei Gruppi.

5. Il Presidente può consultare il Capigruppo per materie e argomenti di particolare interesse e sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Art. 20 **Commissioni assembleari permanenti**

1. L'Assemblea può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

Art. 21 **Adunanze**

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea e ne formula l'ordine del giorno, sentiti i Capigruppo.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei membri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. L'Assemblea delibera con la presenza di almeno la metà dei Componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario/Direttore generale.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Art. 22 **Elezione e cessazione dalla carica**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Unione tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti.
2. L'elezione del Presidente avviene con voto segreto limitato ad una sola preferenza e con la maggioranza dei 2/3 dei Componenti assegnati. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche nella medesima seduta, tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei Componenti assegnati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente, di norma, dura in carica tre anni.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea, non computando a tal fine il Presidente.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea assegnati, contenere la proposta di un Sindaco, o di un Assessore, candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione.
7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, ovvero di Assessore o Consigliere comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente e di componente dell'Assemblea.
8. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 23 Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale Organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate all'Assemblea. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b) presiede, coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) designa il Vicepresidente;
 - d) nell'ambito della dotazione organica, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 50, comma 10, 109, comma 2, e 110 del T.U., attribuisce gli incarichi di Responsabili dei servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di Responsabili dei servizi, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla Legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica da ricoprire;
 - e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

l) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario/Direttore generale.

4. Il Presidente, avvalendosi del Responsabile del servizio finanziario, o del Segretario/Direttore generale, predispone rispettivamente la relazione di fine mandato e la relazione di inizio mandato.

Art. 24 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di Legge.

2. Quando anche il Vicepresidente sia assente o impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo III LA GIUNTA

Art. 25 Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta da tre membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Comuni associati.

2. La Giunta rimane in carica per un periodo di tre anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni ed al venir meno della carica di Sindaco, o di Assessore.

4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente presentate all'Ufficio protocollo dell'Unione, che ne rilascia copia con l'indicazione della data di presentazione e del numero di protocollo assegnato.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente si procede all'elezione del nuovo Presidente. Fino a tale elezione la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal sostituto così come previsto dall'art. 24, comma 2.

Art. 26 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate all'Assemblea, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati del personale;

d) ad approvare il Piano esecutivo di gestione;

e) a riferire all'Assemblea sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità stabilita dal Regolamento;

f) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi;

2. Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art. 18, comma 7, della L. r. 19/2008 i componenti della Giunta non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 27 Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla Legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario/Direttore generale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 28 Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U. adotta il principio fondamentale di distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili dei servizi, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

Art. 29 **Il personale**

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del personale stesso ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione, anche decentrata. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. Il Regolamento stabilisce, altresì:

a) l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun servizio, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale degli operatori.

5. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, a norma dell'art. 30 del T.U. ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale proprio a seguito di adozione della dotazione organica e previo Accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei Comuni interessati sulla base delle convenzioni o degli Accordi di programma sottoscritti.

6. Nella dotazione organica dell'Unione è inserito personale a tempo indeterminato acquisito attraverso:

* selezione pubblica;

* convenzione con i Comuni associati;

* comando dai Comuni associati.

L'Unione può utilizzare personale a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzato dall'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004.

L'Unione può avvalersi anche di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro interinali. Il personale dell'Unione può prestare la sua opera a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le esigenze operative delle Funzioni e dei servizi.

7. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

8. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

9. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

10. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento

degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Capo II

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 30

Il Segretario/Direttore generale. Il Vicesegretario.

1. L'Unione ha un proprio Segretario titolare, inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, e dipende funzionalmente dal medesimo. Lo stesso è scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni associati, mediante un atto nel quale sono definiti la durata dell'incarico e dell'eventuale revoca, disciplinate secondo quanto indicato al successivo articolo 34, commi 2 e 3, ed il compenso, che viene stabilito nel rispetto della normativa vigente. In attesa della nomina del Segretario dell'Unione le relative funzioni sono esercitate dal Segretario comunale titolare del Comune di Tavernole s/M.
2. In caso di assenza del Segretario titolare, le relative funzioni sono svolte dal suo sostituto.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, roga gli atti pubblici ed autentica le scritture private nei quali è presente l'Unione.
4. Il Segretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione; sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione degli incaricati della pubblicazione, l'avvenuta pubblicazione degli atti; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente dell'Unione; sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea. A tal fine il Segretario convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro. Il Segretario inoltre esercita le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva previste dai commi 2 e 3 dell'art. 147-bis del T.U.
5. Il Segretario assume le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012.
6. Al Segretario dell'Unione possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale con provvedimento del Presidente con il riconoscimento di una indennità nei limiti fissati dalle disposizioni legislative o dalle norme di natura contrattuale vigenti.
7. Al Segretario dell'Unione al quale sono state attribuite le funzioni di Direttore generale sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:
 - concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - elabora la proposta di Piano esecutivo di gestione.
8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.
9. Il Vicesegretario è individuato tra i Responsabili dei servizi in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla funzione di Segretario comunale.
10. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario/Direttore generale, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art 31

Il Responsabile del servizio finanziario

1. L'Unione è dotata di un Responsabile del servizio finanziario cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione stessa ed assegnati gli altri compiti previsti dal T.U. e dalle altre Leggi in materia finanziaria e contabile.

2. I Responsabili dei servizi devono trasmettere al Responsabile del servizio finanziario i provvedimenti che comportano impegni di spesa. Detti provvedimenti diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale visto i detti provvedimenti non possono avere corso.

3. In particolare il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

4. Il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo preventivo di regolarità contabile previsto dal comma 1 dell'at. 147-bis del T.U.

5. Il Responsabile del servizio finanziario dell'Unione presiede alla verifica della corrispondenza tra le postazioni di bilancio e dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Unione ed i singoli Comuni associati.

6. In caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni di Responsabile del servizio finanziario dell'Unione sono svolte da idoneo funzionario dell'Unione ovvero di altro Comune associato, nominato dal Presidente d'intesa con il Sindaco del Comune interessato.

Art. 32

Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono riuniti in conferenza per la trattazione di argomenti che richiedono l'assolvimento di compiti intersettoriali.

2. La conferenza è presieduta dal Segretario/Direttore generale, che la convoca ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta motivata di uno o più Responsabili dei servizi.

3. La conferenza concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dell'ente formulando, proposte su:

- a) schema di bilancio preventivo;
- b) piano esecutivo di gestione;
- c) dotazioni organiche.

Art. 33

I Responsabili dei servizi

1. Ogni Funzione e servizio affidati all'Unione è gestito da un unico Responsabile.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di Legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 107 del T.U. l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri Organi dell'ente.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi politici.

Art. 34

Incarichi di Responsabile dei servizi e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, nomina i Responsabili dei servizi secondo le modalità indicate dagli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del T.U. e rispettando i criteri di competenza professionale.
2. La durata degli incarichi è di regola di tre anni in correlazione con il Bilancio pluriennale e con la Relazione previsionale e programmatica.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione.
4. La copertura dei posti di Responsabile dei servizi con contenuti di alta specializzazione può avvenire, ai sensi dell'art. 110 del T.U., con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
5. I Responsabili esterni, nei limiti di legge, debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
6. I soggetti di cui al comma 4 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove valutative selettive.
7. Il procedimento per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, trova apposita disciplina nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, e si ispira a criteri di trasparenza e professionalità.

Capo III I SERVIZI

Art. 35

Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino le migliori efficienza, efficacia ed economicità, in vista del conseguimento degli obiettivi programmatici.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36

Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dall'Assemblea, il Presidente nomina i Rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente all'Assemblea in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I Rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tale incarico.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2012.

Capo IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 37 Principi generali del controllo interno. Nucleo di valutazione

1. Al precipuo fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione, con il Regolamento di contabilità dell'Unione saranno disciplinati i controlli interni di cui agli articoli 147, 147-bis e 147-quinques del T.U.
2. Con il medesimo Regolamento di cui al precedente comma 1 dovrà essere disciplinato il controllo di gestione secondo i principi contenuti negli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del medesimo T.U.
3. Apposito Nucleo di Valutazione, composto da 2 esperti nominati dal Presidente, procede alla misurazione ed alla valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale secondo i principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 riguardante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Art. 38 Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria svolge le funzioni previste dall'art. 239 del T.U. Esso è costituito da un solo componente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 234, comma 3-bis, del medesimo T.U.
2. L'Organo è scelto mediante estrazione dall'elenco di cui all'art 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, e con le modalità previste dal D.M. n. 23/2012.
3. Si applicano le ineleggibilità, le incompatibilità e di cessazione dalla carica previste dagli articoli 235 e 236 del ripetuto T.U.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili dei servizi dell'ente, che hanno l'obbligo di soddisfare le esigenze del predetto Organo nell'ambito delle proprie competenze.
5. L'Organo di revisione può assistere alle sedute dell'Assemblea, e se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

6. Il compenso dell'Organo di revisione, nel suo limite massimo, è determinato dalla Legge facendo riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso facente parte dell'Unione.

Art. 39

Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni e gli altri atti dell'Unione sono soggette a regime di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre norme in materia.
2. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi sono sottoposte a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente, ai sensi dell'art. 34 T.U., promuove, nei casi previsti dalla legge, un Accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'Accordo. L'Accordo di programma è stipulato dal Presidente.
2. L'Accordo di programma può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'Accordo.
3. Ove l'Accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 42

Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione, anche sulla base dei Comuni associati, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'ente.
2. L'Unione pone particolare attenzione alle forme di volontariato sociale e nel loro impiego nella gestione dei servizi pubblici.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, s'impegna a consultare i rappresentanti di tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi prima dell'emanazione degli atti medesimi.

Art. 43

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente, agli Assessori ed ai Responsabili dei servizi, istanze su materie inerenti l'attività dell'Unione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma singola o collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 44

Proposte di atti amministrativi. Referendum

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per Legge, debbono essere esaminate dall'Organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Su argomenti di particolare importanza l'Assemblea può far ricorso al referendum consultivo. Il referendum è valido se raggiunge il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
5. Il referendum di cui al precedente comma 4 può tenersi anche ad iniziativa di un numero di cittadini di uguale percentuale.
4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni. L'amministrazione deve pronunciarsi entro i termini previsti dal Regolamento.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 46
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere corretta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.
4. Sono in ogni caso applicate le norme sulla trasparenza dettate dal d.lgs. n. 33/2013.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi i Regolamenti ed i singoli atti amministrativi.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 10% per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 48
Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza.

2. In particolare vengono approvati tempestivamente il Regolamento di contabilità comprendente l'istituzione e la disciplina del servizio di economato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 49

Modifiche ed adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste dal precedente articolo 1, comma 5.

2. Gli adeguamenti dello Statuto a Leggi sopravvenute dopo la sua approvazione, vengono approvati dall'Assemblea dell'Unione con la maggioranza di cui al precedente art. 21, comma 6, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. Con la medesima maggioranza di cui al precedente comma 2 si provvede all'eventuale affidamento all'Unione delle Funzioni e dei servizi indicati al precedente articolo 1, comma 2.

4. In modo analogo a quanto disposto dal precedente comma 2 si provvede alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 50

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all'atto costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio di ciascun Comune aderente ed entra in vigore decorso il predetto termine dall'affissione al medesimo Albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Il presente statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul B.U.R.L. nonché al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sino all'emanazione di propri ed autonomi Regolamenti, l'Unione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di Tavernole s/M, purché esistenti e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto. In caso contrario si utilizzeranno i Regolamenti di altri Comuni associati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.